



Circolare informativa per la clientela
n. 14/2011 del 21 aprile 2011

MODELLO UNICO 2011 PERSONE FISICHE NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Modello Unico 2011 Persone fisiche**
- 2. Cedolare secca sui redditi dei fabbricati**
- 3. Proroghe delle agevolazioni per redditi di lavoro dipendente**
- 4. Detrazioni per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico**
- 5. Crediti d'imposta**
- 6. Rimborso per maggiori imposte su incrementi di produttività.**

1. MODELLO UNICO 2011 PERSONE FISICHE

I contribuenti che hanno conseguito **redditi** nel corso del **2010** e **non** possiedono i requisiti richiesti per l'**esonero**, nonché, in ogni caso, tutti coloro che sono obbligati alla **tenuta** delle **scritture contabili** devono presentare il modello dichiarativo dei redditi Modello Unico 2011 Persone fisiche entro il mese di **giugno** del corrente anno (ovvero **settembre** se la presentazione avviene in via telematica).

Si ricorda, inoltre, che chi è obbligato alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che della dichiarazione Iva deve presentare la **dichiarazione in forma unificata** e che, invece, non fanno parte della dichiarazione unificata, e devono essere presentati separatamente, il **Modello 770/2011 Ordinario e Semplificato** e il **Modello Irap 2011**.

Di seguito verranno analizzate con riferimento al Modello Unico 2011 Persone fisiche le **principali novità** introdotte rispetto al Modello Unico 2010 Persone fisiche, ovvero:

- la possibilità di assoggettare a **cedolare secca** i redditi derivanti da **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo** situati nella Provincia dell'**Aquila** (Quadro RB);
- le **proroghe** concesse in relazione all'**agevolazione** già prevista in passato per i redditi derivanti da **incremento** della **produttività** e alla **detrazione** a favore del personale del **comparto sicurezza**, difesa e soccorso (Quadro RC);
- le **proroghe** attinenti alle **detrazioni** del **36%** per le spese di ristrutturazione edilizia e del **55%** per le spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico degli edifici esistenti (Quadro RP);
- l'introduzione di due nuove fattispecie di **crediti d'imposta** (Quadro CR) relativi:
 - al **reintegro** delle somme anticipate sui **fondi pensione**;
 - alle **mediazioni** per la **conciliazione** di controversie civili e commerciali;
- la **facoltà** concessa ai lavoratori dipendenti di richiedere a **rimborso** le **maggiori imposte** corrisposte sui redditi di **produttività** e redditività, nonché per **lavoro straordinario** assoggettabili ad imposta sostitutiva nel 2008 e 2009 (Quadro QR).

2. CEDOLARE SECCA sui REDDITI dei FABBRICATI

La L. 191/2009 (Finanziaria 2010), all'art. 2, co. 228, ha previsto a favore dei contribuenti privati, che locano **immobili ad uso abitativo** siti nella Provincia dell'**Aquila** ad altri soggetti privati, la **facoltà** di **optare** per l'assoggettamento del relativo reddito ad un'**imposta sostitutiva** pari al **20%** in luogo della tassazione in via ordinaria.

Introducendo detta disposizione il Legislatore ha inteso agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009.

Per poter usufruire della suddetta imposta sostitutiva i contratti di locazione devono:

- riguardare **immobili ad uso abitativo** siti nella Provincia dell'**Aquila**;
- essere conclusi tra **persone fisiche** che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione (ovvero tra privati);
- essere stipulati ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 431/1998 (cd. **locazione a canone convenzionale**).

Qualora i suddetti requisiti siano rispettati, è facoltà del locatore optare per l'imposta sostitutiva del 20% in relazione ai redditi percepiti nel corso del 2010.

La suddetta imposta è sostitutiva dell'**Irpef** e delle relative **addizionali** regionale e comunale all'Irpef, ed, inoltre, viene calcolata sulla **medesima base imponibile** rilevante ai fini Irpef. Il versamento della stessa deve, inoltre, essere effettuato entro i termini previsti per il **versamento a saldo** dell'Irpef mediante il Modello F24 indicando gli appositi codici tributo (cod. trib. **1828** «*imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell'Aquila – versamento in autotassazione – art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191*»; cod. trib. **1616** «*imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell'Aquila – trattenuta a seguito di assistenza fiscale – art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191*»).

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 1.3.2010 è stato, inoltre, stabilito che l'imposta sostitutiva e la relativa base imponibile devono essere indicate nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al periodo d'imposta **2010**; per accogliere tali indicazioni, infatti, nel Modello Unico 2011 sono stati inseriti nel Quadro RB (redditi dei fabbricati) i seguenti campi:

- **colonna 9** dei righe da RB1 a RB8: casella che si deve barrare se si intende assoggettare ad imposta sostitutiva il relativo reddito;

- **rigo RB12**: rigo in cui devono essere indicati la base imponibile e l'imposta sostitutiva dei redditi in esame.

Infine, il provvedimento richiede che, per i contratti di locazione per cui si opta per l'imposta sostitutiva, vengano riportati in dichiarazione **anche** gli **estremi di registrazione** (Quadro RB – Sezione II).

Si evidenzia che per il calcolo dell'**acconto Irpef** per il periodo d'imposta **2011** sarà necessario ricomprendere nella base di calcolo dello stesso **anche l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva** per l'anno 2010, in quanto la norma stabilisce che il suddetto acconto **non deve tenere conto dell'agevolazione** prevista per il 2010.

Cedolare secca sui canoni di locazione

Con l'approvazione del D.Lgs. 23/2011 relativo al federalismo municipale è stata introdotta, a partire dall'anno fiscale **2011**, la **possibilità** di applicare una **cedolare secca** sui **canoni di locazione**, con aliquota pari al **21%** per i **canoni liberi** ed al **19%** per i **canoni concordati**.

Detta facoltà può essere esercitata esclusivamente in relazione a **locazioni di immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze poste in essere tra **persone fisiche** che **non** agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

È prevista la possibilità di scelta, in capo al **contribuente-locatore**, fra la tassazione Irpef ordinaria e l'applicazione di una cedolare secca, che sostituisce non solo l'**imposta sul reddito** e le relative **addizionali**, ma anche l'**imposta di registro** e l'imposta di **bollo**. Si segnala, tuttavia, che per le imposte di registro e di bollo relative ai contratti già registrati non è previsto alcun rimborso.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva si applica sull'**intero ammontare** del **canone** di locazione, **senza** operare alcuna **deduzione**, neppure a titolo forfetario, come invece avviene nel regime di tassazione ordinario in cui in via generale il canone viene ridotto forfetariamente del 15%.

Inoltre, per il periodo in cui il locatore opta per il regime di tassazione della cedolare secca, **nessun aggiornamento** del **canone** di locazione contrattualmente previsto può essere operato (ivi incluso l'aggiornamento del canone in funzione della variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Inderogabilmente, infatti, affinché il regime della cedolare secca sia **efficace**, il **locatore** deve comunicare con **lettera raccomandata** tale scelta al **conduttore** e, contestualmente, informarlo di rinunciare ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsivoglia titolo.

Il locatore può esercitare l'opzione in sede di **registrazione del contratto**, ma **anche successivamente**, ovvero **revocarla** in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui tale scelta è stata fatta.

Operativamente, la scelta per l'applicazione della cedolare secca potrà essere effettuata, per i **contratti registrati** a partire **dal 7.4.2011**, in sede di **registrazione del contratto** (registrazione che rimane obbligatoria e che assorbe gli obblighi di comunicazione, compreso quello alle Autorità di pubblica sicurezza), mentre per i **contratti già in corso** si potrà scegliere l'applicazione della cedolare in sede di **presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'annualità 2011.

La disciplina appena analizzata esplica i suoi effetti già a partire dal **2011** in termini di **acconto**, infatti:

- per i contratti già in essere al 31.5.2011, il contribuente che intende avvalersi della cedolare secca per l'annualità 2011 dovrà versare un **acconto** pari all'**85%** dell'imposta dovuta in **due rate** alle scadenze ordinarie fissate per il pagamento dell'Irpef (40% dell'acconto entro il 16.6.2011, 60% dell'acconto entro il 30.11.2011);
- per i contratti stipulati in data successiva al 31.5.2011, l'acconto pari all'**85%** del dovuto va versato in un'**unica rata** entro il 30.11.2011;
- per i contratti stipulati successivamente al 30.11.2011 **non** è dovuto alcun **acconto**.

Per completezza, si evidenzia che a partire dall'anno **2012** l'entità dell'**acconto** sarà pari al **95%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, da versare alle medesime scadenze e con la medesima rateazione prevista per il versamento dell'Irpef.

3. PROROGHE delle AGEVOLAZIONI per REDDITI di LAVORO DIPENDENTE

Con riguardo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati il Modello Unico 2011 Persone fisiche **conferma** le **agevolazioni** introdotte con il Modello Unico 2010 in relazione:

- alle somme erogate per l'**incremento** della **produttività** (rigo RC4);
- ai redditi percepiti dal **personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso (rigo RC17).

Imposta sostitutiva sulle somme erogate per l'incremento della produttività

Anche per il periodo d'imposta **2010** il Legislatore ha confermato per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l'**agevolazione** per i compensi inerenti agli **incrementi di produttività** (cfr. per il 2008 l'art. 2, D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008; per il 2009 l'art. 5, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009; per il 2010 l'art. 2, co. 156 e 157, L. 191/2009). L'agevolazione consiste nell'applicazione alle suddette somme, nel **limite complessivo di euro 6.000 lordi**, di un'**imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale**, pari al **10%**. L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (tranne nei casi in cui è il lavoratore stesso a rinunciare esplicitamente all'agevolazione). Condizione essenziale per poter usufruire dell'agevolazione è che il lavoratore abbia conseguito, per **redditi di lavoro dipendente** relativi al periodo d'imposta 2009, un ammontare **non superiore ad euro 35.000** al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva.

Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Il **personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso pubblico che nel corso del **2009** ha percepito **compensi** per lavoro dipendente **non superiori ad euro 35.000**, anche per l'annualità **2010** potrà fruire di una **riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale**.

Il D.P.C.M. 23.4.2010 ha stabilito che la riduzione d'imposta, comunque non superiore ad euro 149,50, debba essere determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato.

Per quanto riguarda, invece, il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la **riduzione d'imposta** è determinata sulla **metà del trattamento economico** complessivamente percepito. L'entità della detrazione attribuita al lavoratore del comparto sicurezza, difesa e soccorso, e risultante dal punto 51 del CUD 2011 o dal punto 50 del CUD 2010, deve essere indicato nel rigo RC17, nonché riportato rigo RN21.

4. DETRAZIONI per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e RISPARMIO ENERGETICO

La L. 244/2007 (Finanziaria 2008) e la L. 191/2009 hanno **prorogato** anche per l'annualità **2010** le **detrazioni** previste per le spese sostenute per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** e per quelli volti al **risparmio energetico**.

In relazione alle spese sostenute nel corso del 2010 valide al fine della detrazione d'imposta del 36%, si sottolinea che queste devono essere riferite a **interventi straordinari su immobili, interventi straordinari o ordinari su parti comuni** di edifici residenziali, **interventi di risanamento conservativo** nonché altre ristrutturazioni. Al fine di usufruire della detrazione si ricorda, inoltre, che è necessaria la **comunicazione preventiva** al Centro operativo di Pescara e il **pagamento** dei corrispettivi tramite **bonifico** bancario o postale. Il limite di detrazione per immobile è confermato, anche per le spese sostenute nell'anno 2010, in **euro 48.000**. La detrazione verrà recuperata dal contribuente in **dieci rate annuali**, a meno che non vi siano particolari requisiti di età dello stesso che fanno scendere l'orizzonte temporale su cui la detrazione va ripartita. È confermata anche la detrazione per gli acquirenti di box pertinenziali già realizzati, nel limite del costo di costruzione degli stessi, che deve essere appositamente certificato dalla ditta venditrice.

Con riferimento alla detrazione del 55%, questa è confermata per le **stesse tipologie di intervento** previste negli anni precedenti, ossia: **riqualificazione energetica** di edifici esistenti, interventi sull'**involucro** di edifici esistenti, **installazione di pannelli solari**, **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**. Per usufruire della detrazione, oltre a procedere ai **pagamenti** tramite **bonifico** bancario, è necessaria l'**asseverazione** di un tecnico o una **dichiarazione** del direttore dei lavori relativamente alla **conformità** al progetto di quanto realizzato, l'**attestato di certificazione o qualificazione energetica** e la **scheda informativa** concernente il progetto posto in essere. Tale documentazione deve essere inoltrata all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

5. CREDITI d'IMPOSTA

Nel Modello Unico 2011 Persone fisiche trovano spazio due nuove casistiche che generano credito d'imposta, ovvero:

- il **reintegro** delle somme anticipate sui **fondi pensione**;

- le **mediazioni** per la **conciliazione** di controversie civili e commerciali.

Credito d'imposta previsto per il reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione

Il D.Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, all'art. 11, co. 7, prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano richiedere un'**anticipazione** sulla propria **posizione individuale maturata** in presenza di **determinate condizioni**. In particolare, è possibile fare richiesta di un'anticipazione:

- per il sostenimento di **spese sanitarie** collegate a **gravissime situazioni** proprie, del coniuge o dei figli; in tal caso l'anticipazione massima consentita è del **75%**;
- per l'acquisto della «**prima casa**» per se stessi o i propri figli; tale anticipazione non può, tuttavia, essere richiesta prima che siano trascorsi otto anni dall'iscrizione e, anche in tal caso, la stessa può ammontare al massimo ad un importo del **75%**;
- per **ulteriori esigenze** degli aderenti, ma solamente dopo che siano trascorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al **30%**.

Sulle somme percepite come anticipazione, che comunque non possono mai eccedere il 75% del totale dei versamenti, viene applicata una **ritenuta a titolo d'imposta** che varia in funzione della causa per cui si richiede l'anticipazione stessa.

Al co. 8 del medesimo art., il Legislatore ha previsto, tuttavia, che gli aderenti possano **reintegrare** le **anticipazioni** percepite in qualsiasi momento, sia in un'**unica soluzione**, sia con **contribuzioni periodiche**, sia tramite **contribuzioni annuali** che eccedono il limite di euro 5.164,57. Inoltre, qualora il contribuente provveda al reintegro mediante somme eccedenti il predetto limite, sull'eccedenza stessa viene riconosciuto un **credito d'imposta** pari alla **ritenuta** versata al momento dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina si applica alle **sole anticipazioni erogate** a far data **dall'1.1.2007** ed ai montanti maturati a decorrere da tale data.

Ulteriore condizione, affinché l'aderente alla forma pensionistica complementare possa fruire del credito d'imposta sui reintegri che eccedono il limite di euro 5.164,57, consiste nella presentazione al fondo di un'**espressa dichiarazione** con cui viene definito se e per quale somma la contribuzione debba ritenersi reintegro.

Detta dichiarazione deve essere resa al fondo entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui il reintegro è stato effettuato.

In relazione alla possibilità di richiedere il suddetto credito d'imposta nel Modello Unico 2011 Persone fisiche è stata introdotta la Sezione V nel Quadro CR – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione.

In detta Sezione il contribuente che, nel corso del 2010, abbia provveduto ad effettuare dei reintegri collegati ad anticipazioni ricevute in relazione alla propria situazione contributiva, potrà evidenziarli e richiedere il relativo credito d'imposta.

Credito d'imposta relativo alle mediazioni

L'art. 20, D.Lgs. 28/2010 ha introdotto la possibilità di richiedere un **credito d'imposta** per coloro che si siano rivolti ad un **mediatore** allo scopo di risolvere una **controversia** civile o commerciale. La norma prevede che al contribuente sia inviata **entro il 30 maggio di ogni anno** una **comunicazione** da parte del Ministero della Giustizia con l'indicazione del credito spettante. Contestualmente, il Ministero della Giustizia trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi comunicati.

A pena di decadenza, il contribuente dovrà indicare il predetto credito d'imposta nella propria **dichiarazione dei redditi**: per tale motivo nel Modello Unico 2011 Persone fisiche è stata inserita la Sezione VI nel Quadro CR – Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il credito d'imposta concesso è commisurato all'indennità che è stata corrisposta in sede di mediazione al soggetto abilitato, entro un **limite massimo** di **euro 500** nel caso in cui la mediazione sia **andata a buon fine**, limite ridotto della metà nel caso opposto.

Il credito **non** può essere chiesto a **rimborso** e **non** concorre alla **formazione** del **reddito** al fine delle imposte sui redditi; esso può essere utilizzato in **compensazione** mediante il Modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia, ovvero per i soggetti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo in diminuzione delle imposte sui redditi.

Si segnala, infine, che i contribuenti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo devono indicare il suddetto credito nel Quadro RU – Sezione XIX con codice 78 e possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione tramite il Modello F24.

6. RIMBORSO per MAGGIORI IMPOSTE su INCREMENTI di PRODUTTIVITÀ

Ulteriore novità per la dichiarazione dei redditi 2010 è l'introduzione del Quadro QR, che offre la possibilità ai lavoratori dipendenti di richiedere il **rimborso** delle **maggiori imposte pagate** in relazione alle **somme** percepite negli anni **2008** e **2009** per il conseguimento di compensi per **lavoro notturno** o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi di **produttività**.

Infatti, l'Amministrazione finanziaria con la R.M. 17.8.2010, n. 83/E ha chiarito che anche per le suddette tipologie di reddito si rende applicabile la normativa agevolativa introdotta dall'art. 2, D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008.

Pertanto, qualora i lavoratori dipendenti abbiano percepito negli anni 2008 e 2009 redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10%, ma li abbiano assoggettati a tassazione ordinaria, con la compilazione del Quadro QR hanno la possibilità di richiedere a rimborso le maggiori imposte pagate e non dovute.

MODELLO UNICO 2011 PF – NOVITÀ	
Quadro	Novità
Quadro RB	Possibilità a favore dei contribuenti privati, che locano immobili ad uso abitativo siti nella Provincia dell'Aquila ad altri soggetti privati, di optare per l'assoggettamento del relativo reddito ad un'imposta sostitutiva, pari al 20% in luogo della tassazione in via ordinaria.
Quadro RC	Conferma delle agevolazioni relative: <ul style="list-style-type: none"> • alle somme erogate per l'incremento della produttività (rigo RC4); • ai redditi percepiti dal personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC17).
Quadro RP	Proroga delle seguenti detrazioni: <ul style="list-style-type: none"> • detrazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio (righe da RP35 a RP44); • detrazione del 55% per le spese di risparmio energetico (righe da RP46 a RP50).
Quadro CR	Introduzione di due nuove fattispecie di crediti d'imposta relativi: <ul style="list-style-type: none"> • al reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione; • alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.
Quadro QR	Facoltà concessa ai lavoratori dipendenti di richiedere a rimborso le maggiori imposte corrisposte sui redditi di produttività e redditività nonché per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva nel 2008 e 2009.